

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA



Art. 1. — La Società istriana di archeologia e storia patria ha per iscopo la investigazione, la raccolta e lo studio di tutto ciò che appartiene al campo storico della provincia d'Istria, e la diffusione e pubblicazione delle notizie relative.

Art. 2. — L'attività della Società si estende principalmente ai seguenti rami:

1. Antichità preistoriche;
2. Antichità romane;
3. Cose medioevali;
4. Storia patria in generale.

Art. 3. — La Società ha la sua sede in Parenzo, ed è composta di soci iscritti per la sua fondazione e di quelli che vi si aggiungeranno in seguito, secondo le norme indicate agli art. 7, 9 e 12.

Art. 4. — I soci sono di tre categorie: soci effettivi, corrispondenti, ed onorari.

Art. 5. — Possono essere nominati a soci effettivi coloro che intendono di promuovere nell'uno o nell'altro ramo lo scopo della Società.

Essi pagano l'annuo canone di fiorini 4 v. a. al momento dell'associazione, da versarsi in seguito entro il mese di gennaio di cadaun anno. — L'anno sociale coincide coll'anno solare.

Art. 6. — La nomina dei soci effettivi viene fatta dalla Direzione, secondo le norme dell'art. 12.

Art. 6. — La Società nomina a soci corrispondenti quelle persone, dalle quali può attendersi utile cooperazione nel suo compito.

Art. 8. — A soci onorari vengono nominate persone distinte in archeologia o nelle scienze storiche in generale, oppure altrimenti benemerite della Società.

Art. 9. — I soci corrispondenti od onorari vengono nominati, sopra proposta della Direzione, mediante scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti nell'adunanza biennale generale.

Art. 10. — Ogni socio effettivo presente all'adunanza ha voto deliberativo nelle determinazioni della Società. Tutti i soci hanno diritto di far uso dei libri e di altre collezioni sociali, in quanto queste possano essere messe senza pregiudizio a loro disposizione fuori della sede sociale, e ricevono gratuitamente le pubblicazioni della Società.

Art. 11. — La Società è rappresentata verso le autorità pubbliche, i corpi morali ed i privati, da una direzione eletta dai soci per la durata di un biennio — e composta da:

- un presidente,
- due vice-presidenti,
- un direttore-segretario,
- un direttore-cassiere,
- e da quattro altri soci.

Le elezioni della Direzione vengono fatte a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti, e per scrutinio segreto.

A parità di voti si passa ad un secondo scrutinio, ed in caso di nuova parità, decide la sorte.

Art. 12. — La Direzione si raduna in seguito ad invito del suo Presidente; provvede alle spese entro i limiti dell'annuo

preventivo; decide sulle eventuali spese straordinarie; amministra verso resa di conto, le eventuali sovvenzioni di cui la Società fosse favorita da pubblici fondi; nomina, sopra proposta di uno dei suoi membri, i nuovi soci effettivi mediante scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. Le sedute della Direzione sono legali quando vi siano intervenuti almeno cinque dei suoi membri.

Art. 13. — Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; regola l'andamento delle adunanze; le presiede, firma in unione al Segretario gli atti diretti alle autorità pubbliche, ai corpi morali ed ai privati, e sorveglia la gestione della Società in ogni sua parte.

Art. 14. — I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente nei casi d'impedimento.

Art. 15. — Il Segretario tiene la corrispondenza della Società; estende e firma gli atti ed i processi verbali delle adunanze, e li tiene in evidenza; redige, infine, colla cooperazione della Direzione, le pubblicazioni sociali.

Art. 16. — Il Cassiere riscuote il canone dai soci e gli eventuali introiti; paga le spese correnti entro il limite del preventivo; compila il resoconto annuale, ed effettua il pagamento delle spese straordinarie sopra speciale mandato firmato dal Presidente.

Art. 17. — La Direzione si raduna ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario; prende in pertrattazione le proposte e relazioni dei soci; delibera sulle esplorazioni archeologiche da intraprendersi, e sugli eventuali acquisti di oggetti antichi; cura il progressivo aumento dell'archivio storico; assegna i fondi all'uopo necessari; assiste il Segretario nella redazione delle pubblicazioni sociali e stabilisce il tempo e la forma di queste ultime.

Art. 18. — La Società si raduna una volta ogni biennio e sarà legale colla presenza di almeno 20 soci. La Società esamina ed approva, a semplice maggioranza di voti dei soci presenti, il resoconto degli anni decorsi, presentati dalla Direzione, si occupa delle elezioni, a sensi degli art. 9 e 11; discute gli

eventuali cambiamenti dello Statuto, e li delibera colla maggioranza di tre quarti dei soci presenti; e prende infine, tutte quelle deliberazioni che sono atte ad agevolare e promuovere lo scopo sociale.

Proposte eventuali di singoli soci devono essere insinuate alla Direzione almeno 14 giorni prima dell'adunanza generale.

Art. 19. — Altre adunanze generali straordinarie possono essere convocate dal Presidente in seguito a deliberato della Direzione, od allorquando siano esse motivatamente richieste da almeno 20 soci.

Art. 20. — Tutte le collezioni di oggetti antichi, libri, documenti storici, giornali ecc. sono destinate alla formazione di un Museo provinciale da istituirsi in Parenzo, quale sede della Dieta provinciale.

La Direzione si rivolgerà a quest'ultima per l'assegno gratuito dei necessari locali, dove si terranno anche le adunanze della Società, e vi sarà l'ufficio della Direzione.

Art. 21. — Le eventuali differenze fra' soci, purchè non scientifiche, saranno decise inappellabilmente da due arbitri scelti dalle parti interessate: uno da ciascuna parte. Nel caso di discrepanza dei primi arbitri, questi nomineranno un terzo arbitro, la cui decisione sarà del pari inappellabile.

Art. 22. — Tutti gli atti che emanano dalla Società, e così pure il sigillo sociale, portano lo stemma provinciale colla iscrizione „Società istriana di archeologia e storia patria“.

Art. 23. — Ogni socio effettivo che vuole rinunciare a far parte della Società, è tenuto a darne avviso in iscritto alla Direzione tre mesi prima della fine dell'anno sociale. In mancanza di questo avviso, egli resta obbligato al pagamento del canone per l'anno susseguente.

Art. 24. — L'adunanza generale decide con tre quarti di voti di tutti i soci effettivi, che possono essere presentati anche per iscritto, l'eventuale scioglimento della Società. Nel caso di scioglimento, tutte le collezioni della Società passano in proprietà della Provincia d'Istria, rappresentata dalla Giunta provinciale, per essere destinate stabilmente a Museo provinciale. Le carte ed i libri riflettenti la storia, andranno ad accrescere l'esistente biblioteca e l'archivio storico provinciale.

Art. 25. — Le convocazioni della Società seguono mediante invito diretto dal Presidente ai singoli soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

N. 2507

I

In base al § 9 della legge 15 Novembre 1867 B. L. I. N. 134 si certifica la legale esistenza della „Società istriana di archeologia e storia patria in Parenzo„ a tenore del presente statuto.

Trieste, li 2 Marzo 1884.

(L. S.)

L'i. r. Luogotenente
PRETIS

Nel XV congresso della società tenutosi a Parenzo li 23 luglio 1906 furono modificati gli art. 9, 11 e 18 dello statuto primitivo sostituendo all'adunanza annuale il congresso biennale ed abolendo la fissazione dei preventivi, e nel XVII congresso tenutosi a Capodistria li 13 Ottobre 1910 furono modificati gli art. 11 e 14, stabilendo che la società abbia due vice-presidenti anzichè uno solo.

ISTITUTO DI STORIA
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

4013